

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: RISORSE FINANZIARIE

UFFICIO: TASSA AUTOMOBILISTICA E TRIBUTI REGIONALI

L'Estensore
d.ssa Lorenza D'Ercoli
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
d.ssa Lorenza D'Ercoli
(firma)

Il Dirigente del Servizio
d.ssa Barbara Mascioletti
(firma)

Il Direttore Regionale

(firma)


Il Componente la Giunta

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza
(firma)




Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso
(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 26 GIU. 2017 Deliberazione N. 321

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 26 GIU. 2017

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL RECUPERO COATTIVO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, contenente le nuove disposizioni tributarie in materia di veicoli, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la competenza circa la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali dal 1° gennaio 1999;
- il decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998 n.418 adottato ai sensi del sopracitato art.17 comma 10 della L. 449/97 contenente le norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", con il quale sono disciplinate le sanzioni in materia di ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione;

- il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- la L.R. 11 febbraio 1999 n. 6 "Norme in materia di tasse automobilistiche" e ss.mm.ii., con la quale la Regione Abruzzo disciplina il tributo;
- l'art. 19 e 21 del DPR 602/73 e ss.mm.ii. e la circolare 15/E del 26 gennaio 2000 che, tra le altre disposizioni stabilisce che "l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere...la ripartizione.....fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
- l'art. 26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e precisamente, la rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi;

CONSIDERATO che:

- a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo emette e notifica, per il tramite dell'ACI, avvisi di accertamento per il recupero, nel rispetto dei termini prescrizionali, della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli interessi di legge;
- che dagli atti di accertamento emessi e non annullati a seguito di interlocuzione con i contribuenti sono formate le liste di carico per la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale;

DATO ATTO

- che già con Deliberazione di Giunta Regionale n. 772 del 26.11.2012 e successiva determinazione DB7/15 del 14.01.2013 sono stati disciplinati i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti regionali derivanti da ingiunzioni fiscali, fissato l'importo minimo rateizzabile oltre che la misura ed il numero massimo delle rate concedibili in relazione a scaglioni di debito predeterminati;
- che il beneficio della rateizzazione è stato quindi, condizionato, sulla base dei predetti atti, ad una dichiarazione di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà";
- che pervengono annualmente all'Amministrazione Regionale oltre tremila richieste di rateizzazione;
- che il Servizio Risorse Finanziarie mediante verifica a campione delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/200 acquisisce informazioni sulla situazione reddituale dei contribuenti richiedenti;
- che l'art. 3 "Rateizzazione crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale" della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2017) dispone che la Regione Abruzzo su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili possa rateizzare i propri crediti relativi al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale;
- che il medesimo articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità Regionale 2017), dispone che con apposito atto di indirizzo la Giunta Regionale definisca l'entità del debito rateizzabile, le fasce dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) e del reddito imponibile d'impresa, le modalità, la documentazione necessaria, i termini per la presentazione della richiesta ed i motivi di decadenza dal beneficio della rateizzazione.

RITENUTO

- di dover approvare il "Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che individua le condizioni per l'accesso al beneficio della rateizzazione, le modalità di richiesta, la documentazione da presentare e i motivi di decadenza dal beneficio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità regionale 2017);

- di dover dare atto che le condizioni, le modalità e gli importi rateizzabili di cui al predetto disciplinare si applicano alle istanze acquisite dall'Amministrazione Regionale a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
- di dover incaricare il Servizio Risorse Finanziarie della predisposizione e pubblicazione della modulistica ad uso dei contribuenti per l'accesso al beneficio della rateizzazione;
- di dover stabilire che l'attività di concessione e gestione delle rateizzazioni possa essere demandata al soggetto incaricato della riscossione coattiva nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti nel "Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale";
- di dover pubblicare la presente deliberazione, unitamente al "Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale" nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dell'home page istituzionale

VISTA la nota prot. RA/32141 del 12.02.2016 avente ad oggetto "Pareri su atti di determinazione e delibere da sottoporre alla firma del Direttore del Dipartimento" con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione fornisce, tra l'altro, indicazioni sulle attestazioni da riportare nelle proposte di deliberazione da sottoporre alla firma del medesimo;

DATO ATTO, altresì

- a) che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e non necessita di copertura finanziaria;
- b) che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

UDITO il Relatore;

A VOTI UNANIMI E PALESI resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il "Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale" allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che individua le condizioni per l'accesso al beneficio della rateizzazione, le modalità di richiesta, la documentazione da presentare e i motivi di decadenza dal beneficio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità regionale 2017);
2. di dare atto che le condizioni, le modalità e gli importi rateizzabili di cui al predetto disciplinare si applicano alle istanze acquisite dall'Amministrazione Regionale a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
3. di incaricare il Servizio Risorse Finanziarie della predisposizione e pubblicazione della modulistica ad uso dei contribuenti per l'accesso al beneficio della rateizzazione;
4. di stabilire che l'attività di concessione e gestione delle rateizzazioni possa essere demandata al soggetto incaricato della riscossione coattiva nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabiliti nel "Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale";
5. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al "Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale" nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" dell'home page istituzionale

DISCIPLINARE PER LA RATEIZZAZIONE DEI CREDITI REGIONALI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI RECUPERO COATTIVO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE – ANNO 2017

Per l'anno 2017, ai contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, è riconosciuta la facoltà di richiedere l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori, quale risulta da ingiunzione fiscale, fino ad un massimo di trentasei rate mensili secondo i requisiti e le modalità di seguito indicate.

Articolo 1

Soggetti interessati

Possono richiedere l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e gli enti locali.

Articolo 2

Modalità di richiesta

Il debitore può presentare istanza di rateizzazione del pagamento di tutto o parte del proprio debito tributario relativo al recupero della tassa automobilistica regionale in qualsiasi momento successivo al ricevimento del primo atto di avvio del recupero coattivo

- o a mezzo di plico postale al seguente recapito:
Regione Abruzzo – Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Risorse Finanziarie – Via Leonardo Da Vinci n. 6 , 67100 L'AQUILA
- o oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC):
bollo@pec.regione.abruzzo.it

Articolo 3

Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza, da compilarsi secondo i modelli predisposti dalla competente struttura regionale, dovrà essere allegata:

- a) copia del documento di identità del richiedente o del legale rappresentante del medesimo;
- b) copia della certificazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente, in caso di istanza avanzata da persona fisica, professionista o imprenditore individuale;
- c) dichiarazione sostitutiva rilasciata da legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e attestante l'ammontare del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, in caso di istanza presentata da società di persone, società di capitali e società cooperative;
- d) copia di apposito provvedimento dirigenziale che impegni l'ente al rimborso del debito entro il termine massimo di 36 mesi dalla concessione con chiara indicazione delle risorse che saranno vincolate al pagamento delle somme dovute.

E' facoltà della struttura regionale competente in materia richiedere integrazioni istruttorie a garanzia della solvibilità dell'ente o del soggetto richiedente.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 321 del 26 GIU. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Avv. Daniela Valenza*)

Articolo 4

Importi rateizzabili

REGIONE
SERVIZIO RISOT
Via L. Da Vinci, 6

Sono di seguito riportati – distintamente per persone fisiche, imprese ed enti locali - gli importi rateizzabili - riferiti alla tassa automobilistica regionale, alle relative sanzioni e interessi, alle spese di notifica e a tutte le spese di recupero coattivo – l'importo minimo delle rate ed il numero massimo di rate commisurate al valore del debito, alla situazione reddituale - per i contribuenti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 - e all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per i contribuenti di cui alla lettera b) dell'articolo 3.

Contestualmente al pagamento della prima rata dovrà essere corrisposto dal contribuente il compenso spettante all'incaricato della riscossione oltre gli interessi maturati sino alla medesima data di pagamento.

Resta salva la possibilità per il debitore di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiore a quello massimo concedibile.

Articolo 5

Contribuenti Persone fisiche

Le istanze di rateizzazione presentate dalle persone fisiche, dagli imprenditori individuali e dai professionisti sono istruite utilizzando la metodologia di seguito riportata, che prende in considerazione:

- l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori), come desunto dall'atto di recupero coattivo;

Indicatore I.S.E.E. (1)(5)	Importo minimo della rata mensile (2)	Importo del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e spese) (3)	Numero massimo di rate mensili (4)
fino a € 10.000,00	€ 100,00	Da € 200,00 a € 1.000,00	10
		Da € 1.000,01 a € 4.000,00	30
		Superiore a € 4.000,00	36
Da € 10.000,01 a € 15.000,00	€ 200,00	Da € 400,00 a € 2.000,00	10
		Da 2.000,01 a € 10.000,00	30
		Superiore a € 10.000,00	36

[1] Viene preso in considerazione l'indicatore più recente;

[2] Per ciascuna fascia indicata in colonna 1), non sono rateizzabili debiti di importo inferiore a quello riportato nella presente colonna.

[3] La concessione della rateizzazione di debiti di importo superiore a €. 10.000,00 è subordinata alla stipula di apposita polizza fideiussoria presso istituti bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii (Testo Unico Bancario).

[4] Nei limiti previsti dalla presente colonna, il numero di rate è definito tenendo conto delle eventuali esigenze rappresentate dall'interessato e dell'importo del debito. Non possono concedersi rate di importo inferiore a €. 100,00.

[5] Per indicatori di situazioni economiche equivalenti superiori a €. 15.000,00 non è concedibile alcuna rateizzazione.

Articolo 6

Contribuenti Imprese

Le istanze di rateizzazione dalle società di persone, dalle società di capitali e dalle società cooperative sono istruite utilizzando la metodologia di seguito riportata, che prende in considerazione:

- il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette quale risulta dall'ultima dichiarazione effettuata ai fini fiscali;
- l'entità del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori), come desunto dall'atto di recupero coattivo;

Reddito imponibile di impresa. (1)(5)	Importo minimo della rata mensile (2)	Importo del debito (comprensivo di sanzioni, interessi e spese) (3)	Numero massimo di rate mensili (4)
fino a € 10.000,00	€ 200,00	Da € 400,00 a € 1.000,00	5
		Da € 1.000,01 a € 4.000,00	20
		Superiore a € 4.000,00	30
Da € 10.000,01 a € 20.000,00	€ 300,00	Da € 600,00 a € 3.000,00	10
		Da € 3.000,01 a € 10.000,00	30
		Superiore a € 10.000,00	36
Da € 20.000,01 a € 35.000,00	€ 350,00	Da € 700,00 a € 3.500,00	10
		Da € 3.500,00 a € 12.000,00	30
		Superiore a € 12.000,00	36

[1] Viene presa in considerazione l'ultima dichiarazione fiscale presentata; la struttura regionale competente in materia provvederà alla verifiche a campione di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 46 del medesimo D.P.R. 445/2000.

[2] Per ciascuna fascia indicata in colonna 1), non sono rateizzabili debiti di importo inferiore a quello riportato nella presente colonna.

[3] La concessione della rateizzazione di debiti di importo superiore a € 10.000,00 è subordinata alla stipula di apposita polizza fideiussoria presso istituti bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii (Testo Unico Bancario).

[4] Nei limiti previsti dalla presente colonna, il numero di rate è definito tenendo conto delle eventuali esigenze rappresentate dall'interessato e dell'importo del debito. Non possono prevedersi rate di importo inferiore a € 200,00.

[5] Per redditi imponibili superiori a € 35.000,00 non è concedibile alcuna rateizzazione.

Articolo 7

Contribuenti Enti Locali

Per gli enti locali la rateizzazione delle somme dovute a seguito di avvio del recupero coattivo della tassa automobilistica regionale è ammessa previa presentazione dei documenti di cui all'articolo 3.

La rateizzazione è ammessa solo per importi superiori a € 1.000,00 e deve prevedere l'estinzione complessiva del debito entro il termine del terzo anno successivo a quello di concessione della rateizzazione.

Articolo 8

Decadenza dal beneficio della rateizzazione

In caso di omesso pagamento della prima rata entro il termine previsto nel piano di rateizzazione il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e sono riavviate le attività di recupero coattivo del debito senza alcuna comunicazione al medesimo contribuente.

In caso di omesso pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e sono riavviate le attività di recupero coattivo del debito residuo, senza alcuna comunicazione al medesimo contribuente.

Al contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione non può essere concessa una successiva rateizzazione prima che sia decorso il termine di nove mesi dalla data di decadenza.

Articolo 9

Casi di non accoglimento della domanda.

La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

- a) per importi di debito inferiori ad euro 100,00;
- b) qualora il debitore abbia un indicatore ISEE o un reddito imponibile d'impresa superiore agli importi massimi indicati negli articoli 5 e 6 del presente disciplinare;
- c) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni nel corso di ciascun esercizio;
- d) qualora il debitore sia decaduto ai sensi dell'articolo 8 da una precedente rateizzazione;
- e) qualora il debitore abbia in essere contenziosi tributari con l'Amministrazione Regionale;

La rinuncia formale ai contenziosi tributari avviati, con autorizzazione alla compensazione delle eventuali spese di giudizio, consente di istruire l'istanza di rateizzazione con le modalità e nelle misure di cui agli articoli precedenti.

Oltre che per il mancato possesso dei requisiti di cui ai gli articoli che precedono e per le motivazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del presente articolo, l'istanza di rateizzazione è rigettata qualora il richiedente abbia al momento della presentazione della richiesta procedure coattive di recupero crediti, con termine di pagamento già scaduto.